



Comune di STAZZEMA

**REGOLAMENTO DI
TOPONOMASTICA E
NUMERAZIONE CIVICA**

Titolo 1 – PRINCIPI GENERALI	4
Articolo 1. Oggetto	4
Articolo 2. Modificazioni, integrazioni e rinvio alla legislazione in materia	4
Articolo 3. Definizioni	4
Articolo 4. Principî generali e tutela della toponomastica storica	4
Titolo 2 - Compiti dell'Amministrazione comunale e degli uffici preposti	4
CAPO I – Competenze esclusive	4
Articolo 5. Compiti dell'Amministrazione comunale.....	4
Articolo 6. Compiti del Sindaco	5
Articolo 7. Compiti del Servizio Statistica e Toponomastica.....	5
Articolo 8. Aggiornamento cartografia	5
Articolo 9. Revisione della toponomastica d'ufficio	5
CAPO II - Adempimenti toponomastici dell'Amministrazione	5
Articolo 10. Collaborazione tra diversi settori.....	5
Articolo 11. Scambio di informazioni all'interno dell'Ente e modalità di	5
trasmissione delle comunicazioni	5
Articolo 12. Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina	6
Articolo 13. Adempimenti dell'ufficio Toponomastica.....	6
Articolo 14. Coordinamento Anagrafe/Statistica per censimento	6
Articolo 15. Adempimenti dell'Anagrafe	7
Articolo 16. Adempimenti del Settore Urbanistica e del SUAP.....	7
CAPO III – Comunicazioni esterne all'Ente.....	7
Articolo 17. Modalità per le comunicazioni esterne	7
Articolo 18. Visura dello stradario.....	7
Titolo 3 – AREE DI CIRCOLAZIONE.....	7
Articolo 19. Area di circolazione.....	8
Articolo 20. Area di circolazione per strada esterna che attraversa più centri	8
abitati.....	8
Titolo 4 – STRADARIO.....	8
Articolo 21. Stradario e indirizzario	8
Articolo 22. Aggiornamento stradario	8
Articolo 23. Criteri per la elencazione della denominazione delle aree di	9
circolazione dello stradario	9
Articolo 24. Stradario normalizzato.....	9
Articolo 25. Geocodifica.....	10
Articolo 26. Zone sub comunali a valenza amministrativa e a valenza	10
funzionale.....	10
Articolo 27. Informazioni contenute nello stradario informatizzato.....	10
Titolo 5 - TOPONOMASTICA	11
CAPO I - Denominazione	11
Articolo 28. Procedura per la denominazione delle aree	11
Articolo 29. Intitolazione a personaggi.....	11
Articolo 30. Divieto di denominazioni omonime o assonanti	11
Articolo 31. Rettifica della denominazione di un'area di circolazione.....	11
Articolo 32. Criteri di valutazione per la rettifica di denominazione	12
Articolo 33. Indicazione denominazione precedenti.....	12
Articolo 34. Omissione della denominazione	12
Articolo 35. Numerazione civica di aree non denominate.....	12

Articolo 36. Omogeneità delle denominazioni	12
Articolo 37. Lunghezza dei caratteri della denominazione.....	12
Articolo 38. Richiesta di nuova denominazione	12
Articolo 39. Eccezioni alla proposta di denominazione di aree di circolazione	13
CAPO II - CARTELLI DI NOME-STRADA	13
Articolo 40. Caratteristiche.....	13
Articolo 41. Abbreviazioni e informazioni riportate sulla targa.....	14
Articolo 42. Posizionamento.....	14
Articolo 43. Spostamento delle targhe toponomastiche.....	14
Articolo 44. Targhe provvisorie.....	14
Titolo 6 – NUMERAZIONE CIVICA.....	15
Articolo 45. Definizioni	15
CAPO I – Numerazione esterna agli accessi	15
Articolo 46. Tipologia di numerazione adottata	15
Articolo 47. Tipologia di accessi soggetti a numerazione	15
Articolo 48. Accessi su più vie	15
Articolo 49. Accessi esterni esclusi dalla numerazione.....	15
Articolo 50. Richiesta di attribuzione della numerazione civica	16
Articolo 51. Numerazione civica provvisoria.....	16
Articolo 52. Riserva di numeri per futuri accessi	16
Articolo 53. Caratteristiche della targhetta	16
Articolo 54. Targhe per segnalazione di fabbricati non visibili dall'area di.....	17
circolazione.....	17
Articolo 55. Posizionamento della targhetta	17
Articolo 56. Tempistica della posa in opera delle targhetta.....	17
Articolo 57. Modalità di attribuzione della numerazione civica.....	17
Articolo 58. Rilievi e rettifica delle anomalie.....	18
Articolo 59. Conservazione dello storico della numerazione civica.....	18
CAPO II – Numerazione interna delle unità ecografiche semplici.....	18
Articolo 60. Numerazione interna ai fabbricati	18
Articolo 61. Caratteristiche della targhetta	19
Articolo 62. Posizionamento della targhetta	19
Articolo 63. Modalità di assegnazione.....	19
Titolo 7 – Costi, Sanzioni, Vigilanza.....	19
Articolo 64. Costi toponomastica.....	19
Articolo 65. Divieto di intervento a terzi sul materiale toponomastico	19
Articolo 66. Costi targhetta numerazione civica.....	19
Articolo 67. Costo dello stradario	20
Articolo 68. Esenzione dal pagamento dello stradario	20
Articolo 69. Sanzioni pecuniarie.....	20
Articolo 70. Eccezione alla sanzione per l'apposizione di targhetta di numero civico non regolamentare	20
Articolo 71. Vigilanza.....	21
Articolo 72. Segnalazione delle violazioni	21
Titolo 8 – Entrata in vigore	21
Articolo 73. Entrata in vigore	21

Titolo 1 – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina le fasi della assegnazione della onomastica stradale e della numerazione civica, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Commento [g1]: TUEL 267/2000

Articolo 2. Modificazioni, integrazioni e rinvio alla legislazione in materia

Nel presente regolamento si intendono recepite integralmente la legislazione nazionale, le modificazioni e le istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Articolo 3. Definizioni

La “toponomastica” è lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.

La “onomastica” è lo studio dei nomi di persona o insieme di nomi propri di luogo di una determinata area.

La “topografia” è la rappresentazione grafica di una zona di terreno.

Articolo 4. Principi generali e tutela della toponomastica storica

Il Comune di Stazzema tutela la toponomastica storica del suo territorio, prediligendo i toponimi dei catasti storici e quelli formatisi nella tradizione orale.

La denominazione delle nuove aree di circolazione deve essere testimonianza dell'evoluzione della società, legata a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, nazionale o internazionale.

La denominazione delle nuove aree di circolazione deve presentare, per quanto possibile, carattere di omogeneità.

Titolo 2 - Compiti dell'Amministrazione comunale e degli uffici preposti

CAPO I – Competenze esclusive

Articolo 5. Compiti dell'Amministrazione comunale

Spetta esclusivamente alla Giunta comunale l'attribuzione della numerazione civica e la deliberazione della denominazione dei luoghi e delle aree di circolazione, attraverso l'ufficio Toponomastica.

Commento [g2]: LEGGE 24
DICEMBRE 1954, N. 1228
L. 142/90 Circ. Min.Interno 10 del
08/03/1991

Articolo 6. Compiti del Sindaco

È compito del Sindaco assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici, sotto la vigilanza del Prefetto, dietro le direttive impartite dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Commento [g3]: Artt. 51-52 DPR 223/1989

Articolo 7. Compiti del Servizio Statistica e Toponomastica

Al servizio Statistica e Toponomastica spettano gli adempimenti topografici ed ecografici.

L'ufficio Statistica impartisce, in conformità alle direttive dell'ISTAT, le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base, in particolare la formazione delle basi territoriali, la denominazione delle aree di circolazione, la numerazione civica, la formazione dello stradario, la conservazione della cartografia con le ripartizioni del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate, le mutazioni dipendenti dalle nuove aree di circolazione e dallo sviluppo edilizio, ivi compresi nuove opere pubbliche, nuovi fabbricati, inclusi gli ampliamenti e le demolizioni, sia riferita alle unità immobiliari a destinazione residenziale che a destinazione artigianale, commerciale o industriale, e ne aggiorna la numerazione civica.

Commento [g4]: Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica dei comuni (Direttiva n. 2/Comstat ART.3) in attuazione del D.LGS 322/89; Capo VII artt. dal 38 al 45, e del Capo VIII art. 47 del D.P.R. n.223 del 30 maggio 1989.

Articolo 8. Aggiornamento cartografia

Il settore Urbanistica ha l'obbligo di aggiornamento almeno trimestrale la cartografia con gli elementi di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Articolo 9. Revisione della toponomastica d'ufficio

Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, il Comune provvede alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente.

La revisione dell'onomastica viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione, osservando le modalità tecniche stabilite dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Commento [g5]: art. 47 D.P.R. 30 Maggio 1989, n.223

CAPO II - Adempimenti toponomastici dell'Amministrazione

Articolo 10. Collaborazione tra diversi settori

Il servizio Statistica e Toponomastica opera in stretta collaborazione con l'Anagrafe, i Tributi, l'Urbanistica e lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Articolo 11. Scambio di informazioni all'interno dell'Ente e modalità di trasmissione delle comunicazioni

I servizi Statistica e Toponomastica, Anagrafe, Tributi, Urbanistica e Sportello unico per le attività produttive devono scambiarsi tutte le informazioni necessarie per la gestione della numerazione civica, dei dati associati (destinazioni d'uso dei locali, informazioni sui residenti e contribuenti, ...) e delle cartografie di riferimento (elaborati grafici presenti nelle pratiche edilizie, edifici nuovi e modificati, edifici demoliti, viabilità nuova e modifiche a quella esistente, informazioni grafiche di supporto alla mappa).

La modalità di comunicazione con l'ufficio Statistica e Toponomastica e la produzione di documentazione deve essere effettuata su supporti digitali, tramite trasmissioni telematiche o l'utilizzo dei più moderni strumenti tecnologici.

Articolo 12. Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina

Ogni anomalia riscontrata nell'ambito di una istruttoria dell'Anagrafe, dei Tributi o proveniente dall'attività gestionale degli altri Uffici del Comune o direttamente segnalata da privati cittadini e/o persone giuridiche, va inoltrata all'ufficio Toponomastica, che provvede alla verifica e ad apportare le eventuali correzioni necessarie all'area di circolazione.

Il riscontro di incongruenze nelle banche dati dell'Amministrazione devono essere segnalate all'ufficio Toponomastica:

- a) dall'ufficio che ha rilevato l'incongruenza
- b) attraverso programmi di controllo appositamente predisposti.

Articolo 13. Adempimenti dell'ufficio Toponomastica e LL.PP.

L'ufficio Toponomastica **comunica all'Anagrafe le disposizioni e i provvedimenti presi**, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica, entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati.

Il servizio Statistica e Toponomastica deve tenere costantemente aggiornata copia delle cartografie digitali e gli archivi informatici di propria competenza ed informa i servizi di cui all'articolo 11 in merito alle seguenti modifiche:

- denominazione di strade;
- numerazione civica;

L'ufficio Toponomastica è incaricato della predisposizione di:

- proposte di deliberazione di approvazione per le denominazioni di nuove aree di circolazione e modifiche a quelle esistenti;
- certificazioni di toponomastica;
- aggiornamenti della toponomastica sulla base delle variazioni intervenute sui fabbricati, sulla base della documentazione trasmessa dall'Urbanistica e/o dallo Sportello unico per le attività produttive;

L'Ufficio Lavori Pubblici cura in particolare :

- la gestione del magazzino del materiale toponomastico (targhette di numerazione civica, cartelli di NOME-STRADA, pali);
- la gestione della posa in opera del materiale toponomastico e della consegna di tutti gli indicatori della numerazione civica, unitamente allo schema per la corretta apposizione.

Articolo 14. Coordinamento Anagrafe/Statistica per censimento

Al fine di supportare l'ufficio Anagrafe nel quadro dei lavori preparatori al censimento generale della popolazione, l'ufficio Statistica può coordinare del personale formalmente autorizzato ad apportare le variazioni di toponomastica d'ufficio alla banca dati della popolazione residente.

L'ufficio Statistica verifica periodicamente la congruenza dell'archivio dell'Anagrafe della popolazione residente e provvede a segnalare ai responsabili degli altri archivi del sistema i riferimenti toponomastici carenti, errati o superati che devono essere rettificati, fintanto che il Comune non sia dotato di un sistema territoriale integrato con le banche dati dell'Amministrazione.

Commento [g6]: Art. 44 DPR 223/1989 nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente

Articolo 15. Adempimenti dell'Anagrafe

L'Anagrafe trasmette una comunicazione ai cittadini residenti che abbiano subito una variazione di toponomastica d'ufficio, rilasciata per gli usi consentiti dalla legge e in esenzione da bollo.

Il cittadino deve allegare tale certificato ai seguenti documenti:

- carta di identità;
- patente di guida;
- carta di circolazione autoveicoli.

Commento [g7]: sentenza Corte Cassazione, sez. II, n. 6501 del 11/03/2008

Commento [g8]: circolare del Ministero dei Trasporti n. 916/1994; esenzione da bollo art.16 della Legge 14 dicembre 1993, n.537;

Articolo 16. Adempimenti del Settore Urbanistica e del SUAP

Il Settore Urbanistica e/o lo Sportello unico per le attività produttive trasmettono all'ufficio Toponomastica:

- la documentazione utile all'aggiornamento dello stradario e all'individuazione di nuove aree di circolazione e nuovi accessi;
- domanda di attribuzione di numerazione civica contestuale alla richiesta di concessione edilizia, all'agibilità/abitabilità o alla dichiarazione unica per l'avvio delle attività produttive (SCIA);
- progetti di nuove strade;
- copia degli elaborati di progetto, lottizzazioni e qualsiasi informazione relativa a modifiche intervenute che interessino la toponomastica stradale o la numerazione civica.

La documentazione necessaria è inoltrata dagli uffici competenti in fase di approvazione dei progetti o in concomitanza con l'inizio dei lavori e deve contenere gli elaborati di progetto da cui si evinca chiaramente l'assetto delle unità immobiliari, gli identificativi dell'edificio (indirizzo o informazioni utili a consentirne la localizzazione sul territorio, riferimenti catastali), gli accessi sia esterni che interni.

La cartografia è in ogni caso aggiornata secondo quanto previsto all'art. 8 del presente regolamento.

CAPO III – Comunicazioni esterne all'Ente

Articolo 17. Modalità per le comunicazioni esterne

L'Amministrazione comunale deve provvedere a dare informazione tramite il sito internet del Comune, o mediante stampa o altre più avanzate tecnologie, in merito alle nuove denominazioni attribuite e alle rettifiche di denominazione di aree già esistenti.

Articolo 18. Visura dello stradario

L'Amministrazione comunale si impegna a rendere disponibile, attraverso il proprio sito internet, uno stradario aggiornato e consultabile gratuitamente.

Titolo 3 – AREE DI CIRCOLAZIONE

Articolo 19. Area di circolazione

Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura (via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo o simili), costituisce "area di circolazione" che deve essere distinta da una propria denominazione.

Si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Ogni distinta area di circolazione ha la propria numerazione civica.

L'Amministrazione deve provvedere alla denominazione di tutte le aree di circolazione, anche se in proprietà privata, che conducano a isolati, località turistiche, residence ecc. al fine di agevolare la regolare circolazione viaria e il controllo del territorio comunale.

L'iscrizione di una strada privata nell'elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e non costitutivo.

La denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico.

In ogni caso, tutti i fabbricati all'interno dell'area privata, anche chiusa, devono avere la numerazione civica.

Commento [g9]: DPR 223/1989 e III - aree di circolazione, ISTAT-METODI E NORME, serie B n.29, 1992 - istruzioni per l'ordinamento ecografico e modelli anagrafici

Commento [g10]: D.lgs. 285/1992 - Codice della Strada, Art. 2. Comma 1 Definizione e classificazione delle strade

Commento [g11]: Dir. 24 ottobre 2000 - segnaletica e criteri per l'installazione MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI. Art. 39 del D.lgs. 285/92

Articolo 20. Area di circolazione per strada esterna che attraversa più centri abitati.

I tratti di strade che attraversano più centri abitati dotati di regolare rete stradale devono essere considerati:

- a) aree di circolazione distinte dai tratti esterni, se s'inseriscono nel sistema di viabilità urbana perdendo le caratteristiche e le funzioni specifiche proprie delle strade esterne e presentano una diversa pavimentazione; i due tratti esterni delle strade ivi considerate costituiscono due distinte aree di circolazione, con una propria denominazione e una propria serie di numerazione civica;
- b) parti integranti dell'area di circolazione costituita dalla strada esterna, quando il tratto interno conserva le caratteristiche e le funzioni della strada esterna, laddove il complesso edilizio ha uno sviluppo lineare lungo i lati della strada, sì che essa non presenta soluzioni di continuità ed ha la stessa pavimentazione dei tratti esterni.

Commento [g12]: DPR 223/1989 e III - aree di circolazione, ISTAT-METODI E NORME, serie B n.29, 1992 - istruzioni per l'ordinamento ecografico e modelli anagrafici

Titolo 4 – STRADARIO

Articolo 21. Stradario e indirizzario

Lo stradario è l'archivio contenente l'elenco delle aree di circolazione del Comune. Per "indirizzario" si intende un'estensione dello stradario comunale, che include la numerazione civica.

Commento [g13]: V - stradari e insulari, ISTAT-METODI E NORME, serie B n.29, 1992 - istruzioni per l'ordinamento ecografico e modelli anagrafici

Articolo 22. Aggiornamento stradario

Il settore Urbanistica deve segnalare al servizio Statistica e Toponomastica le nuove aree da denominare e i nuovi fabbricati da numerare.

Le nuove aree di circolazione create sul territorio comunale devono essere riportate nella cartografia comunale ufficiale prima che sia possibile la loro denominazione.

Tutte le informazioni relative al nuovo assetto planimetrico degli edifici e delle opere inerenti le infrastrutture devono pervenire all'ufficio Toponomastica prima dell'assegnazione della numerazione civica.

L'ufficio Toponomastica provvede ad aggiornare lo stradario, adottando le più moderne tecnologie disponibili, sulla base dei rilievi topografici e delle informazioni derivanti dagli elaborati delle pratiche edilizie e degli aggiornamenti operati alla cartografia da parte del settore Urbanistica ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.

Le basi cartografiche vanno utilizzate per la creazione e la gestione delle cartografie derivate (carte tematiche) - in particolare sezioni censuarie e sezioni elettorali - rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione comunale.

Articolo 23. Criteri per la elencazione della denominazione delle aree di circolazione dello stradario

Ogni area di circolazione è distinta dal **toponimo stradale**, costituito dalla denominazione urbanistica generica (DUG) che identifica la tipologia dell'area (via, piazza, lungomare, salita, ecc.) e dalla denominazione ufficiale, che comprende eventuali complementi alla denominazione (per esempio, i titoli onorifici per i nomi propri).

L'elencazione delle aree deve essere effettuata in **ordine alfabetico secondo le seguenti regole**:

- Le aree di circolazione intitolate a persone devono riportare per esteso il nome proprio, senza abbreviazioni, ed essere elencate in ordine alfabetico di cognome (es.: Via Armando Diaz sarà riportata nell'elenco come Diaz, Maresciallo Cadorna come Cadorna, ...).
- Per i cognomi contenenti particelle di inizio (d'Arborea, del Giudice, Lo ..., ecc.) l'elencazione deve tenere conto della particella come parte integrante del cognome.
- Non deve essere presa in considerazione la particella che precede un sostantivo (dell'Indipendenza, dei Girasoli, ecc.).
- Le aree di circolazione intitolate ad opere storiche, anche se contenenti nomi di persona (Grotta di Bucci) devono essere elencate alfabeticamente secondo la denominazione dell'opera stessa (Grotta).
- Le aree di circolazione intitolate a nomi di santi dovranno essere elencate come se il termine San, Sant', Santo/a (es.: San Francesco) facesse parte integrante del nome (Sanfrancesco).
- Le aree intitolate a date (XXIV Maggio) o comprendenti numeri (4 Fontane) devono essere elencate come se fossero scritte tutte in lettere (Ventiquattro Maggio, Quattro Fontane).
- La denominazione delle strade esterne rientranti nella tipologia prevista dall'art.20 punto a) del presente regolamento va integrata con l'indicazione della posizione geografica NORD, SUD, EST, OVEST nei tratti esterni rispetto al centro storico urbano quando tale denominazione non crei confusione; in alternativa, deve contenere un toponimo storico o caratteristico del luogo che attraversa.
- Le strade provinciali, regionali che attraversano il territorio comunale senza soluzione di continuità (art.20 punto b) del presente regolamento) devono avere la denominazione urbanistica generica di "strada" e mantenere la sigla SP, SR, etc maiuscola, nella denominazione seguita senza punti né spazi dal suo numero e dal nome con cui è nota (es. SP 9 di Marina).

Articolo 24. Stradario normalizzato

Poiché il Comune è dotato di archivi elettronici, i toponimi devono essere memorizzati distanziando le parole con un solo spazio, senza spazi iniziali e con caratteri maiuscoli.

Commento [g14]: Definizione tratta dal questionario ISTAT per la rilevazione degli archivi comunali di numeri civici per l'anno 2007

Commento [g15]: V – stradari e insulari, ISTAT-METODI E NORME, serie B n.29, 1992 – istruzioni per l'ordinamento ecografico e modelli anagrafici

Commento [g16]: ISTAT – definizione tratta dal questionario per la rilevazione di archivi di numeri civici comunali

Articolo 25. Geocodifica

La numerazione civica deve essere geocodificata per aree di circolazione, sezione di censimento, quartiere, frazione

Articolo 26. Zone sub comunali a valenza amministrativa e a valenza funzionale

Per zona "sub comunale" si intende un'area compresa nel territorio comunale, i cui confini sono stati determinati dalla stessa amministrazione comunale per corrispondere ad esigenze di tipo amministrativo o funzionale.

Il Comune di Stazzema comprende diciassette zone sub comunali a valenza "amministrativa" corrispondenti alle frazioni di

Le zone sub comunali a valenza "funzionale" rappresentano parti del territorio comunale significative dal punto di vista territoriale, urbanistico, demografico e sociale (quali sezioni di censimento, ecc.)

Commento [g17]: Distinzione presa dal questionario ISTAT per la rilevazione degli archivi dei numeri civici presso le Amministrazioni comunali, anno 2007

Articolo 27. Informazioni contenute nello stradario informatizzato

Lo stradario deve contenere almeno le seguenti informazioni per ogni area di circolazione:

1. Specie dell'area di circolazione secondo le seguenti denominazioni urbanistiche (DUG) generiche: (o secondo le denominazioni DUG presenti nell'archivio dell' Agenzia del territorio) approvate dall'ISTAT

CASE SPARSE
GIARDINO
PARCO
PIAZZA
PIAZZALE
PIAZZETTA
SALITA
SCALINATA
SENTIERO
STRADA
VIA
VIA VICINALE
VIALE
VICOLO

2. Denominazione.

3. Numerazione civica: estremi lato destro, estremi lato sinistro.

4. Sezione di censimento: suddivisione del territorio comprendente l'area di circolazione, con relativa numerazione civica, secondo le istruzioni impartite dall'ISTAT.

5. Indicazione di inizio e fine via.

6. Frazione: zone sub comunali a valenza amministrativa.

7. Quartiere: zona circoscritta della città avente particolari caratteristiche storiche, topografiche o urbanistiche, rioni.

8. Sezione elettorale: suddivisione del territorio comprendente alcune vie o parte di esse, dove risiede un certo numero di elettori, che hanno in comune il luogo di riunione per l'esercizio del voto.

Titolo 5 - TOPONOMASTICA

CAPO I - Denominazione

Articolo 28. Procedura per la denominazione delle aree

La denominazione di un'area di circolazione ha il seguente iter:

A) L'ufficio Toponomastica elabora la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, fornendo i seguenti elementi sull'area di circolazione:

1. Tipologia di area (DUG).
2. Denominazione.
3. Origine del toponimo.
4. Riferimenti morfologici (inizio, fine, andamento, intersezioni con le principali aree di circolazione).
5. Lunghezza.
6. Planimetria che la individui chiaramente sul territorio.
7. Motivazioni dell'intervento e della scelta del toponimo.
8. Tipologia di intervento: nuova denominazione, rettifica di denominazione esistente, rettifica o integrazione delle caratteristiche morfologiche dell'area di circolazione (prosecuzione, nuovo tratto di strada, ecc.).

B) La deliberazione approvata dalla Giunta deve essere inviata in duplice copia al Prefetto che cura la trasmissione alla Deputazione di Storia Patria.

C) L'atto è esecutivo successivamente al nulla osta prefettizio.

D) Aggiornamento dello stradario e della cartografia ufficiale.

E) Assegnazione della numerazione civica esterna ed interna.

F) Aggiornamento dell'indirizzario e della cartografia ufficiale con la numerazione.

G) Apposizione cartelli NOME-STRADA e targhette di numerazione civica.

Commento [g18]: Art. 1 R.D. 1188/1927

Articolo 29. Intitolazione a personaggi

Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a personaggi che non siano deceduti da almeno dieci anni senza l'autorizzazione del Prefetto, udito il parere della Deputazione di Storia Patria, salvo i casi consentiti dalla legge per persone benemerite della nazione, per i caduti di guerra o per la causa nazionale.

Commento [g19]: L. 1188/1927 e Circolare Interno 29/06/81 n.7 – Oggetto: 1188/1927 toponomastica stradale e dedica di monumenti a personaggi contemporanei e Decreto del Ministro dell'Interno in data 25 settembre 1992 - competenze prefettizie

Articolo 30. Divieto di denominazioni omonime o assonanti

Deve essere evitato che una stessa denominazione sia data a più aree di circolazione della stessa specie, anche se comprese in frazioni amministrative diverse. Qualora si riscontrino l'omonimia, è necessario provvedere alla sostituzione di una delle due aree di circolazione osservando la procedura prevista dalle vigenti disposizioni relative alla toponomastica.

È preferibile non adottare toponimi che abbiano carattere di assonanza (es. via Dalla Chiesa e via della Chiesa).

Commento [g20]: VII- omonimia delle aree di circolazione ISTAT-METODI E NORME, serie B n.29, 1992 – istruzioni per l'ordinamento ecografico e modelli anagrafici

Articolo 31. Rettifica della denominazione di un'area di circolazione

Qualora l'Amministrazione intenda mutare il nome delle vecchie strade o piazze comunali deve essere richiesta ed ottenuta preventivamente l'approvazione del Ministero dell'Interno, tramite le Soprintendenze ai monumenti.

Commento [g21]: R. 1158/1923, L. 1188/1927 e sentenza n. 6790/2002 Consiglio di Stato - Sezione VI (Caso Comune Roma Fellini VS Michelangelo)

Articolo 32. Criteri di valutazione per la rettifica di denominazione

La motivazione alla rettifica della denominazione di un'area di circolazione deve tenere conto delle conseguenze che potrebbero pregiudicare il buon andamento dei pubblici servizi o che si ripercuoterebbero nella sfera privata dei cittadini in quanto, con la variazione di denominazione di una strada, comporta l'obbligo per i cittadini di provvedere all'aggiornamento dei vari documenti in loro possesso (permesso di soggiorno, passaporti, porto d'armi, libretti di pensione, ...) e per i vari uffici pubblici, con l'aggiornamento degli archivi, dello stradario e del piano topografico ed ecografico, con l'aggiornamento presso le Poste, al catasto ecc.

Commento [g22]: Circolare Interno 29/06/81 n.7 – Oggetto: I 1188/1927 toponomastica stradale e dedica di monumenti a personaggi contemporanei

Articolo 33. Indicazione denominazione precedenti

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione che va riportata sulle targhe di NOME-STRADA.

Gli archivi dell'Amministrazione, in particolare l'Anagrafe dei residenti, devono mantenere lo storico delle variazioni di toponomastica, incluse quelle di numerazione civica, da riportare nelle certificazioni ove richiesto.

Commento [g23]: Art. 41 DPR 223/1989

Articolo 34. Omissione della denominazione

La denominazione può essere omessa solo nel caso di strade private chiuse al pubblico ovvero con l'accesso fisicamente sbarrato. In caso di assenza di sbarramento, l'area deve essere comunque denominata ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento.

Commento [g24]: III-aree di circolazione 5. - ISTAT-METODI E NORME, serie B n.29, 1992 – istruzioni per l'ordinamento ecografico e modelli anagrafici

Articolo 35. Numerazione civica di aree non denominate

Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non siano state ufficialmente denominate. Pertanto, la numerazione di tali aree fa provvisoriamente riferimento all'area di circolazione denominata più vicina, secondo la metodologia di attribuzione indicata nel presente regolamento.

La numerazione civica della strada privata chiusa al pubblico e non denominata fa riferimento alla pubblica via più vicina.

Articolo 36. Omogeneità delle denominazioni

L'onomastica stradale deve assumere caratteristiche di omogeneità nell'ambito di zone geometricamente ben definite, ad esempio (per es., con i nomi di poeti, di pittori, delle capitali europee, ecc.).

La denominazione di aree di circolazione gestite da enti o cittadini legati da vincoli consortili, aperte alla libera circolazione viaria e al pubblico passaggio, è fatta dall'Amministrazione che può valutare proposte di denominazioni per l'area in oggetto purché sia rispettato quanto stabilito nel presente regolamento, in un'ottica di collaborazione con le realtà storico-turistico-culturali presenti sul territorio

Articolo 37. Lunghezza dei caratteri della denominazione

Possibilmente la lunghezza massima della denominazione deve includere al massimo 24 (ventiquattro) caratteri per evitare "troncamenti" dell'indirizzo sui documenti quali carta d'identità e patente.

Articolo 38. Richiesta di nuova denominazione

La richiesta per l'intitolazione di nuove aree di circolazione e di aree esistenti non ancora denominate può pervenire da parte di singoli cittadini residenti nel Comune (o

che abbiano un legame documentabile con il Comune), comitati, Enti pubblici o privati, associazioni a carattere nazionale o locale regolarmente costituite, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali.

Le richieste devono essere indirizzate al Sindaco, opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie anagrafiche e biografiche sul conto della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di una breve relazione indicante le motivazioni e gli elementi che avvalorino la proposta, nel rispetto degli articoli del presente regolamento.

È fatta salva la possibilità ai proprietari e ai gestori di aree del territorio strutturate in vincoli consortili di qualsiasi forma e specie, di richiedere in ogni momento all'Amministrazione l'attribuzione delle denominazioni alle aree di circolazione private, anche ai fini di una più idonea gestione delle residenze.

Tale richiesta deve essere avviata con le pratiche edilizie secondo le modalità previste per l'attribuzione della numerazione civica o, se trattasi di aree già esistenti sul territorio, attraverso domanda inoltrata al Sindaco dietro presentazione della documentazione completa inerente l'area in questione, corredata di una proposta di possibili denominazioni nel rispetto di quanto disciplinato dal presente regolamento.

Affinché tale documentazione possa essere considerata valida ai fini del recepimento da parte dell'Amministrazione dovrà rispettare i seguenti principi:

- univocità: le aree di circolazione e gli accessi agli edifici devono essere chiaramente distinti, senza ambiguità né ripetizioni di denominazioni già esistenti nello stradario;
- coerenza: l'onomastica e la numerazione devono rispettare i criteri indicati nel presente regolamento, in particolare privilegiando toponimi storici o toponimi omogenei con quelli esistenti nelle aree circostanti;
- esaustività: devono essere elencate tutte le aree, tutti gli edifici e le diverse tipologie di accesso, nel rispetto degli articoli del presente regolamento.

Articolo 39. Eccezioni alla proposta di denominazione di aree di circolazione

Le proposte non possono riferirsi ad aree di circolazione che siano state già denominate, se non nel rispetto degli articoli 31 e 32 del presente regolamento.

CAPO II - CARTELLI DI NOME-STRADA

Articolo 40. Caratteristiche

La denominazione dell'area di circolazione deve essere riportata su targhette in materiale resistente secondo i parametri descritti dal Codice della Strada.

Nel centro storico il segnale NOME-STRADA può essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale, in materiale lapideo omogeneo ceramico o altra pietra locale e scritta nera.

Le targhe possono essere posizionate a muro o su appositi pali, secondo le seguenti dimensioni:

- a muro: cm 60 x cm 30 (h) x cm 2;
- a bandiera su pali: cm 80 x cm 25 (h) x cm 2,5 con il nome strada;
- a bandiera su pali: cm 100 x cm 25 (h) x cm 2,5 con nome strada, l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada e/o informazioni sul toponimo.

Commento [g25]: Art. 39 CdS e art. 33 regolamento di attuazione

Nei giardini, nei parchi e nelle piazze cittadine sono adottate targhe viarie aventi le seguenti caratteristiche:

- paline segnaletiche formate da elementi in ghisa e/o acciaio: cm 248 (h);
- targa in materiale lapideo omogeneo ceramico o altra pietra locale cm 41 x cm 27 (h).

Articolo 41. Abbreviazioni e informazioni riportate sulla targa

Sono ammesse le abbreviazioni se la lunghezza della denominazione compromette la leggibilità. In caso di aree intitolate a personaggi, possono essere riportati: il titolo o lo pseudonimo, la professione, le date di nascita e di morte.

Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada nei seguenti casi:

- a) agglomerati di palazzi di grandi dimensioni come edilizia popolare, etc;
- b) case sparse o accessi indiretti non visibili dall'area di circolazione;
- c) segnalazione del tratto di strada in aree private chiuse all'uso pubblico.

Commento [g26]: Codice della strada

Articolo 42. Posizionamento

Le targhe vanno poste ad una altezza minima di m 2,00 dal suolo.

Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie. Deve essere applicato a un'altezza compresa tra m 2,50 e m 3,00 (salvo casi di impossibilità materiale) e secondo le seguenti modalità:

- al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra m 3,00 e m 3,50 circa dal piano stradale;
- nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, sfalsati in altezza;

● ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi;

- in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;
- almeno ai due estremi per le vie non chiuse, a sinistra di chi vi entra;
- in prossimità degli incroci con altre aree di circolazione;
- per le piazze, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso;
- deve essere applicato congiuntamente al di sopra del segnale SENSO UNICO PARALLELO nelle strade a senso unico e sullo stesso supporto; i due segnali devono avere uguali dimensioni.

Commento [g27]: Art. 133 DPR 495/1992 regolamento di esecuzione e attuazione dell'art. 39 .codice strada

Articolo 43. Spostamento delle targhe toponomastiche

Nel caso in cui si rendesse necessario lo spostamento delle targhe viarie o di quelle di numerazione civica, gli interessati devono fare immediata richiesta all'ufficio Toponomastica che predisponde le procedure necessarie ad effettuare l'intervento in questione.

Articolo 44. Targhe provvisorie

In caso di necessità è ammessa la possibilità di provvedere temporaneamente alla apposizione di targhe provvisorie secondo quanto contemplato dal Codice della Strada.

L'indicazione del nome-strada viene iscritta su una targa viaria regolamentare a cura del Comune, che provvede inoltre alla sostituzione della targa provvisoria con quella definitiva.

Commento [g28]: Codice strada ART.38 COMMA 3

Titolo 6 – NUMERAZIONE CIVICA

Commento [g29]: ISTAT-METODI E NORME, serie B n.29, 1992 – istruzioni per l'ordinamento ecografico e modelli anagrafici

Articolo 45. Definizioni

A) Per fabbricato si intende l'edificio, comunemente denominato "casa", il cui accesso o i cui accessi esterni devono essere contraddistinti da numeri civici.

Può essere composto di varie unità ecografiche:

- abitazione: uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone;
- esercizio: uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività economica;
- ufficio.

B) La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni ai fabbricati, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono direttamente alle unità ecografiche semplici o indirettamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre, per esempio, su cortili o corti.

CAPO I – Numerazione esterna agli accessi

Articolo 46. Tipologia di numerazione adottata

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che deve essere ordinata secondo il sistema metrico (numerazione metrica), ove questo per la morfologia dei luoghi cioè non sia possibile, la numerazione dovrà essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri. La simbologia adottata è la numerazione araba, nel caso numerazione progressiva può essere integrata con lettere dell'alfabeto.

Articolo 47. Tipologia di accessi soggetti a numerazione

La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni ai fabbricati, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, garage, cantine, depositi, magazzini, ecc. incluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazione.

Articolo 48. Accessi su più vie

Nel caso di un fabbricato dotato di più ingressi (due o più numeri civici della stessa via, oppure due o più numeri civici di vie diverse), la numerazione va riferita all'accesso "principale".

Gli ingressi "secondari", riferiti al civico principale, restano privi di interni.

L'individuazione dell'ingresso principale, qualora sia riferito a unità abitative, cade su quello nel quale risultano iscritti i residenti o la maggioranza di essi o quello più frequentemente usato.

Nel caso di attività produttive o comunque ad uso non residenziale, è considerato accesso principale quello che immette alla parte più consistente o funzionalmente più importante dell'unità immobiliare.

Nel caso di edifici inclusi in cortili con accessi su più aree di circolazione, l'ufficio Toponomastica provvede ad assegnare la relativa numerazione civica esterna, individuando l'accesso principale cui riferire la numerazione civica interna sia per i singoli fabbricati che per le singole unità ad uso abitativo e non.

Articolo 49. Accessi esterni esclusi dalla numerazione

Non possono essere numerate le porte delle chiese, gli accessi ai monumenti pubblici salvo che non immettano a loro volta in uffici o abitazioni dei conservatori

o degli addetti alla custodia: in tal caso rientrerebbero nella tipologia di unità ecografiche semplici soggette alla numerazione.

Articolo 50. Richiesta di attribuzione della numerazione civica

L'assegnazione del numero civico e della numerazione interna va richiesta a cura del proprietario all'atto della domanda di concessione edilizia all'Urbanistica o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o non appena ultimata la costruzione del fabbricato e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato.

Chiunque non posseda il numero civico, inclusi i proprietari di edifici o locali che risultino privi di targhe, deve presentarne richiesta all'ufficio Toponomastica, riportando chiaramente i dati per l'individuazione dell'immobile: il riferimento alla via ove è situato, i dati catastali (foglio, mappale, particella) deducibili dalla licenza di costruzione, la planimetria del fabbricato con l'indicazione degli accessi esterni, diretti e indiretti, ed interni di cui va richiesta l'assegnazione del numero, estremi e recapiti del richiedente e copia della pianta che riporti il numero delle singole unità ecografiche.

Commento [g30]: l'art.43 del D.P.R. 30-05-1989, n.223

Commento [g31]: DPR 223/1989. ART. 43: Obblighi dei proprietari di fabbricati

Articolo 51. Numerazione civica provvisoria

I numeri civici assegnati in concessione edilizia vengono assegnati sulla base degli elaborati di progetto e della cartografia. Pertanto tali numeri sono provvisori, attribuiti meramente ai fini delle attività del cantiere.

La numerazione civica provvisoria ha lo scopo di individuare nel territorio il nuovo manufatto edilizio e agevolare alcune operazioni o provvedimenti amministrativi dell'Amministrazione comunale.

Tale numerazione è da ritenersi non definitiva in quanto non comporta l'applicazione delle targhette relative alla numerazione civica, non esistendo ancora il manufatto edilizio.

L'assegnazione definitiva avviene a conclusione dei lavori.

È possibile richiedere all'ufficio Toponomastica la consegna di una o più targhette di numerazione civica (Massimo 2) relative alla numerazione attribuita agli accessi previsti dal progetto.

La posa in opera della targhetta di numerazione civica, da effettuare su supporti temporanei visibili all'accesso al cantiere, è a cura del proprietario che dovrà rimuoverla e restituirla all'Amministrazione se, a conclusione dei lavori, siano stati assegnati numeri differenti. In ogni caso deve essere rimossa dai supporti provvisori e restituita oppure, se confermata, va apposta secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Articolo 52. Riserva di numeri per futuri accessi

Nel caso di numerazione progressiva, per gli spazi non ancora occupati ma destinati a nuove costruzioni lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presuntivamente occorrenti per i futuri accessi, lasciando dei "vuoti" nella progressione numerica secondo le dimensioni dell'area e del numero di accessi che presuntivamente vi potranno insistere.

Articolo 53. Caratteristiche della targhetta

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, quali alluminio, ceramica o materiali rigidi e inossidabili aventi analoghe proprietà.

La targhetta in alluminio (o altro materiale resistente) è prevista per le nuove aree di circolazione e per la numerazione degli accessi indiretti e deve avere le seguenti caratteristiche:

- Numero di colore nero posto su fondo bianco catarifrangente, con cornice dicoloro blu.
- Forma rettangolare cm 16 x cm 12 (h).
- Indicazione del nome strada per le zone al di fuori del centro urbano, per le case sparse e per gli accessi indiretti.

Articolo 54. Targhe per segnalazione di fabbricati non visibili all'area di circolazione

Devono essere indicati gli estremi della numerazione civica e la denominazione dell'area di circolazione su targhe in alluminio o materiale resistente, con scritta scura su fondo chiaro rifrangente, da posizionare su muro esterno o su supporti in alluminio, visibili dall'area di circolazione, di forma rettangolare e di dimensioni minime pari almeno a cm 18 x cm 14 (h), nei seguenti casi:

- numeri civici assegnati alle "case sparse";
- accessi ai fabbricati non immediatamente visibili dalla strada o a strade private chiuse;
- accessi indiretti.

Articolo 55. Posizionamento della targhetta

La targhetta deve essere posta in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro ad una altezza di m 1,80 - 2,00 da terra, salvo presenza di recinzioni o impedimenti. In tal caso la targhetta deve essere posizionata adeguatamente all'individuazione chiara dell'ingresso cui si riferisce.

Articolo 56. Tempistica della posa in opera delle targhette

La posa in opera della targhetta riportante la numerazione civica deve essere effettuata nei seguenti momenti:

- A) In fase di conclusione dei lavori, su richiesta del proprietario, ai sensi degli articoli 50 e 51 del presente regolamento.
- B) In fase di risanamento della toponomastica ad opera dell'ufficio comunale preposto.
- C) Su istanza del cittadino che ne avesse fatto regolare richiesta come da presente regolamento, a prescindere dal carattere abusivo dell'abitazione o dalla destinazione d'uso.

Una volta attribuito il numero da parte dell'ufficio Toponomastica, il richiedente può ritirare la targhetta e provvedere immediatamente all'apposizione.

L'ufficio Toponomastica si riserva la possibilità di eseguire accertamenti a campione sulla corretta posa in opera.

Qualora non venisse ritirata la targhetta, deve essere posta in opera a cura dell'ufficio Toponomastica in fase di risanamento dell'area di circolazione interessata.

Articolo 57. Modalità di attribuzione della numerazione civica

All'interno dei centri abitati devono essere rispettate le seguenti norme:

- 1) in aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viale, vicolo, salita, ecc.) la numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, assegnando i numeri dispari a sinistra e i pari a destra;
- 2) in aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa;

Commento [g32]: ISTAT-METODI E NORME, serie B n.29, 1992 – istruzioni per l'ordinamento ecografico e modelli anagrafici- IV numerazione civica e interna

3) per le brevi rientranze di tratti viari o per corti che non costituiscano una distinta area di circolazione o per strade private chiuse al pubblico, si procede nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada.

4) per la numerazione edifici isolati gestiti in forma consortile, l'Amministrazione valuta la possibilità di conservare, se di fatto già esistente, la numerazione attribuita ai fabbricati, villette, bungalow, secondo l'assegnazione attribuita dai proprietari dietro presentazione della documentazione completa di planimetria, indicazione di tutti gli accessi diretti, indiretti ed interni, l'elenco dei residenti e dei proprietari. In mancanza di tale documentazione o se questa non fosse valutata positivamente, l'Amministrazione provvede d'ufficio all'attribuzione della numerazione civica e alla sostituzione di quella non regolamentare.

Articolo 58. Rilievi e rettifica delle anomalie

Durante i sopralluoghi l'ufficio Toponomastica deve eseguire i seguenti interventi e risanare le anomalie secondo i seguenti criteri:

1) Rilevare gli accessi non numerati.

2) Nel caso in cui i numeri non siano stati attribuiti secondo la successione metrica, risanare la numerazione dell'intera area di circolazione, secondo la numerazione progressiva (es.: la sequenza di numeri rilevati 1, 5, 3, ... va corretta in 1, 3, 5, ...), si fa seguire il numero civico dall'esponente (lettera) per ogni accesso secondario o per integrare la numerazione qualora non siano disponibili numeri "interi", apportando una parziale correzione della numerazione senza intervenire sul resto dell'area di circolazione se l'anomalia interessa solo alcuni tratti (es.: se tra un civico 1 e un civico 3 esiste un accesso non segnalato, questo deve essere integrato con il numero 1/a).

3) In caso di accesso a un'area su cui insistano più edifici interni a corti, larghi, ecc. o se l'accesso è sbarrato, si procede all'attribuzione dei numeri indiretti relativi all'ingresso ai fabbricati, esternamente ad ogni edificio, con il numero "barrato": per es., se l'accesso all'area ha il numero 10, gli ingressi agli edifici all'interno dell'area saranno numerati con 10/1, 10/2, 10/3, ecc.

Articolo 59. Conservazione dello storico della numerazione civica

I numeri attribuiti devono essere riportati sulla cartografia. Deve essere conservata traccia della rettificata apportata, con le informazioni storiche che consentono di risalire alla numerazione precedente relativa ad ogni accesso e alla data di modifica della numerazione.

CAPO II – Numerazione interna delle unità ecografiche semplici

Articolo 60. Numerazione interna ai fabbricati

La numerazione interna serve per individuare le unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini) a cui non si possa accedere direttamente dall'esterno, ma solo attraverso atri o scale interne. L'assegnazione della numerazione interna è effettuata dall'ufficio toponomastica.

Commento [g33]: IV
NUMERAZIONE CIVICA E
NUMERAZIONE INTERNA. 13 –
numerazione interna ISTAT-METODI E
NORME, serie B n.29, 1992 – istruzioni per
l'ordinamento ecografico e modelli
anagrafici

Articolo 61. Caratteristiche della targhetta

I numeri civici interni devono essere indicati su targhe di materiale resistente. Il numero di colore scuro è posto su un fondo chiaro.

Articolo 62. Posizionamento della targhetta

La targhetta deve essere acquistata e posta a cura del proprietario dell'immobile in alto a destra di ciascuna porta o sopra il campanello.

Articolo 63. Modalità di assegnazione

La numerazione interna di unità ecografiche semplici deve essere costituita da numeri arabi, secondo il verso da sinistra a destra per chi entra dall'accesso principale dall'atrio.

La numerazione interna di unità ecografiche semplici a cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, seguendo lo stesso verso della scala.

Nel caso siano presenti più ingressi nella stessa unità immobiliare, la numerazione interna va assegnata all'ingresso principale.

Terminati i piani superiori si procede alla numerazione dei seminterrati e degli interrati.

Nel caso siano presenti più scale queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli, ovvero lettere maiuscole la cui targhetta deve essere posizionata esternamente all'accesso alla scala. Anche in questo caso l'attribuzione della lettera maiuscola deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra per chi accede.

Titolo 7 – Costi, Sanzioni, Vigilanza

Articolo 64. Costi toponomastica

La spesa per la toponomastica (studio della cartografia, le rilevazioni, l'apposizione di targhe e cartelli indicanti le aree di circolazione) è a totale carico del Comune.

Articolo 65. Divieto di intervento a terzi sul materiale toponomastico

È vietato a terzi adottare, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, imbrattare la segnaletica di NOME-STRADA e le targhe della numerazione civica.

Articolo 66. Costi targhetta numerazione civica

Il costo della targhetta riportante la numerazione civica è a carico del Comune dall'entrata in vigore del presente regolamento, relativamente ad ogni accesso che abbia le seguenti caratteristiche:

- 1) accesso che dall'area di circolazione conduce all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere;
- 2) accesso che dai fabbricati immette nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

La copertura dei relativi costi è garantita dagli oneri concessori ai sensi della L. 10/77, Norme per la edificabilità dei suoli, e successive modificazioni ed integrazioni.

Commento [g34]: 1.art. 10 Legge 1128/1954;
2.artt. 42 – 43 DPR 223/1989 e IV - numerazione civica, ISTAT-METODI E NORME, serie B n.29, 1992 – istruzioni per l'ordinamento ecografico e modelli anagrafici;

Commento [g35]: artt. 42 – 43 DPR 223/1989 e IV - numerazione civica, ISTAT-METODI E NORME, serie B n.29, 1992 – istruzioni per l'ordinamento ecografico e modelli anagrafici

Articolo 67. Costo dello stradario

Chiunque può effettuare richiesta di accesso agli atti per ottenere copia dello stradario nei formati e secondo le tariffe per il rilascio di documenti amministrativi previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ e successive modifiche ed integrazioni.

La modulistica è resa disponibile sul sito internet del Comune o presso l'Ufficio URP

Articolo 68. Esenzione dal pagamento dello stradario

Gli Uffici comunali, gli Enti esterni o le Aziende di servizi che operino sul territorio o svolgano attività di pubblica utilità – quali: gestori di energia elettrica, dell'acqua e varie utenze domestiche, consorzi industriali, Aziende sanitarie, Poste, Protezione civile, Forze dell'Ordine possono ottenere gratuitamente una copia aggiornata dello stradario digitale nelle forme prodotte dal servizio Statistica e Toponomastica.

La fornitura dei supporti necessari alla trasmissione dei dati restano a carico del richiedente (cd, pen drive, dvd, ecc.) e costituiscono parte integrante della richiesta trasmessa all'ufficio competente.

Il Comune provvede ad inviare agli enti suddetti copia del proprio stradario aggiornato una volta all'anno, fintanto che non è disponibile la consultazione dello stesso dal sito internet.

Articolo 69. Sanzioni pecuniarie

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate in via amministrativa da Euro 25 a Euro 500 **nella** misura riportata di seguito, maggiorata della spesa per l'eventuale rimessa in pristino delle opere:

- Attribuzione abusiva di numero civico € 100
- Mancata richiesta di attribuzione di numero civico € 30
- Mancata esposizione della targhetta di numero civico € 60
- Apposizione di targhetta di numero civico non regolamentare € 30
- Targhetta di numero civico non leggibile € 30
- Rimozione indebita di numero civico € 350
- Rimozione/danneggiamento di targa NOME-STRADA € 500
- Rimozione/danneggiamento di palo per supporto targa NOME-STRADA € 500

Articolo 70. Eccezione alla sanzione per l'apposizione di targhetta di numero civico non regolamentare

È possibile autorizzare il cittadino che ne facesse richiesta a conservare targhette di numero civico in materiale diverso se già installate, qualora mantengano le medesime caratteristiche previste dal presente regolamento e per evidenti motivi di ordine estetico e/o funzionale.

Tale disposizione è applicabile solo alle targhette di numerazione civica già apposte sugli accessi e indicanti la numerazione corretta attribuita dal Comune.

È fatto divieto a chiunque di rimuovere il materiale posto in opera dal Comune o impedire il regolare svolgimento del lavoro del personale incaricato, che provvede a contattare immediatamente la Polizia Municipale in caso di necessità.

Gli accertamenti vengono effettuati dall'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa.

Commento [g36]: L.131/1983 e art.7bis D.LgsI n.267/2000, articolo 16 L. n. 3/2003, articolo 1-quater, comma 5, legge n. 116 del 2003)

Articolo 71. Vigilanza

Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento sono tenuti l'ufficio Toponomastica, l'ufficio Anagrafe, gli uffici dell'Urbanistica, l'ufficio Tributi e la Polizia Municipale, ciascuno per quanto di propria competenza.

Articolo 72. Segnalazione delle violazioni

L'ufficio Toponomastica, qualora venga a conoscenza dell'avvenuta violazione, provvede a segnalare alla Polizia Municipale per l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista nel presente regolamento e provvede alla rimessa in pristino con spese a carico dei trasgressori.

Titolo 8 – Entrata in vigore

Articolo 73. Entrata in vigore

Il presente Regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'articolo 134 del Testo Unico numero 267/2000.